

L'assicurazione vale per le persone alle dipendenze della Contraente, appartenenti alle seguenti categorie:

- A) Quadri
- B) Impiegati
- C) Quadri in missione
- D) Impiegati in missione

GARANZIE PRESTATE - SOMME ASSICURATE - CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

Ciascuna persona è assicurata per le seguenti somme:

Categoria A) QUADRI

- Morte da infortunio € 110.000,00
- Invalidità permanente da infortunio € 140.000,00

Categoria B) IMPIEGATI

- Morte da infortunio € 80.000,00
- Invalidità permanente da infortunio € 110.000,00

Relativamente alle Categorie C) ed D), il premio sarà calcolato e regolato in base al numero consuntivo degli assicurati in missione che la Contraente comunicherà alla fine di ogni annualità assicurativa.

Categoria C) QUADRI IN MISSIONE

- Morte da infortunio € 140.000,00
- Invalidità permanente da infortunio € 170.000,00

Categoria D) IMPIEGATI IN MISSIONE

- Morte da infortunio € 100.000,00
- Invalidità permanente da infortunio € 130.000,00

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) OMISSIS

2) DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'Impresa rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

3) ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare gli eventuali contratti infortuni che le persone assicurate avessero stipulato o stipulassero per proprio conto.

4) CALAMITA' NATURALI

L'assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.

5) LIMITE CATASTROFALE

Si conviene che, indipendentemente dalle somme individualmente assicurate, nel caso di evento nel quale rimangano infortunate più persone, il massimo esborso a carico dell'impresa non potrà superare la somma complessiva di € 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila) rimanendo inteso che in tal caso le somme assicurate per ciascuna persona si intenderanno ridotte in proporzione, fermo l'esborso massimo suindicato.

6) RISCHIO IN ITINERE

La garanzia comprende anche gli infortuni che avvengano, durante il tempo necessario a percorrerlo, sull'itinerario per via ordinaria dall'abitazione dell'Assicurato al luogo di svolgimento dell'attività e viceversa, con qualsiasi mezzo di locomozione effettuato.

7) INVALIDITA' PERMANENTE

La lettera F) dell'Art. 15 delle Norme che regolano l'assicurazione infortuni s'intende abrogata e così sostituita:

"l'indennità per invalidità permanente sarà liquidata senza applicazione di alcuna franchigia".

8) INVALIDITA' PERMANENTE SUPERIORE AL 60%

Qualora, in conseguenza di un infortunio, l'Assicurato riporti una invalidità Permanente di grado superiore al 60%, la somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente verrà liquidata al 100%.

9) TABELLA INAIL (vedasi allegato n. 3)

A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni, la prevista tabella di valutazione delle percentuali di invalidità permanente si intende sostituita con quella allegata al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (settore industria) e successive modificazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa.

10) DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO

Se l'infortunio ha per conseguenza un ricovero in Istituto di Cura, L'Impresa corrisponde un'indennità giornaliera di € 51,65 per ogni giorno di degenza e per la durata massima di 365 giorni per evento, su presentazione di cartella clinica.

Qualora il ricovero venga effettuato in regime di degenza diurna (Day Hospital) di almeno 6 ore continuative, l'indennità giornaliera suindicata verrà riconosciuta nella misura del 50%.

11) RISCHIO GUERRA

L'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) o di insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso da tali eventi mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace.

Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette cause che colpiscano l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

12) ANTICIPO INDENNIZZI

L'impresa, su richiesta del Contraente/Assicurato, anticipa un importo pari a 1/3 (un terzo) di quello presumibilmente indennizzabile per invalidità permanente, con un massimo di € 10.329,14.

13) ASSICURAZIONE DEL CONIUGE

Quando lo stesso evento provoca:

a) la morte dell'Assicurato e del coniuge non legalmente separato

oppure

b) la morte dell'Assicurato e un'invalidità permanente accertata superiore al 50% del coniuge non legalmente separato e se i loro figli minorenni risultano beneficiari dell'assicurazione, la somma assicurata per il caso di morte s'intenderà raddoppiata.

14) RAPINA E/O TENTATA RAPINA

L'assicurazione comprende anche gli infortuni che gli Assicurati dovessero subire a seguito di aggressioni per rapina e/o tentata rapina, mentre, per ordine e conto della Contraente, attendono in servizio allo svolgimento della loro mansioni, siano essi nei locali in cui opera la Banca che al di fuori dei medesimi per l'espletamento dei vari servizi, nonché durante il trasporto dei valori.

Le somme assicurate per il caso di morte e per il caso di invalidità permanente s'intendono raddoppiate con un incremento massimo di €. 103.291,38.

15) INDENNITA' SPECIALE PER MENOMAZIONI ESTETICHE

Se l'infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinino deturpazioni o sfregi permanenti, l'Impresa liquida una ulteriore indennità a titolo di invalidità permanente con una franchigia assoluta del 5%. Pertanto l'Impresa non liquida alcuna indennità se la deturpazione o lo sfregio determina una invalidità permanente di grado non superiore al 5% della totale; se invece tale invalidità permanente supera il 5% della totale, l'Impresa liquida l'indennità solo per la parte eccedente e fino ad un massimo di €. 1.032,91.

16) MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali, che siano insorte nel corso della validità del presente contratto, intendendosi come tali quelle attualmente previste per l'industria; nella tabella all. n. 4 al D.P.R. 30 giugno 1965 - n. 1124 e successive modifiche e con la franchigia relativa ivi prevista. E' fatta eccezione per la silicosi e per l'asbestosi e per le conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche che si intendono escluse dalla garanzia.

Questa assicurazione ha termine contemporaneamente alla cessazione della garanzia relativa al rischio "infortuni".

17) MALATTIE TROPICALI

L'assicurazione viene estesa alle malattie tropicali di cui al D.M. del 14.01.1938 e successive modifiche. In questa evenienza non si farà luogo ad indennizzo per l'invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l'invalidità permanente supera il 20% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto in rapporto al grado di invalidità residuata.

18) ASPORTAZIONE PARZIALE DELLA FALANGE

Si conviene che, nel caso di asportazione di una falange terminale delle dita, l'Impresa riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange in caso di asportazione totale.

19) CECITA' PREESISTENTE

Si conviene che, nel caso preesista la perdita o la cecità di un occhio, verificatosi un infortunio che dia luogo alla perdita totale del visus dell'altro occhio sano, l'Impresa indennizzerà il danno nella misura del 65% della somma assicurata per l'invalidità permanente totale.

20) RISCHIO VOLO

L'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi effettuati in qualità di passeggero (ma non come pilota od altro membro dell'equipaggio) su velivoli ed elicotteri:

- in servizio pubblico di linee aeree regolari;
- esercizi da Società che effettuano voli "charter" o comunque di proprietà e gestiti da aziende commerciali;
- plurimotori (escluse le trasvolate oceaniche)

In ogni caso l'Impresa non corrisponderà un importo superiore a €. 5.500.000,00 per il numero totale delle persone che viaggiano sullo stesso aereo al momento del sinistro.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano l'importo sopraindicato, le indennità spettanti saranno adeguate, in caso di sinistro, con riduzione e imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

- 21) **ERNIE E LESIONI MUSCOLARI DETERMINATE DA SFORZI**
 Fermi i criteri di indennizzabilità previsti in polizza, l'assicurazione è estesa limitatamente al caso di invalidità permanente, alle ernie traumatiche ed alle lesioni muscolari determinate da sforzi, con l'intesa che qualora l'ernia non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta solamente un'indennità non superiore al 10%, senza alcuna deduzione, della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale.
 Qualora l'ernia risulti operabile verrà corrisposta solamente l'indennità assicurata per il caso di inabilità temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 150 giorni.
- 22) **ESPOSIZIONE AGLI ELEMENTI**
 L'impresa, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio, ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (come ad esempio la perdita di orientamento), l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.
- 23) **MORTE PRESUNTA**
 Qualora a seguito di infortunio indennizzabile, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, l'impresa pagherà ai beneficiari designati; in difetto agli eredi in parti uguali, il capitale previsto per il caso di morte. In caso di scomparsa dell'Assicurato, il pagamento del predetto capitale, avverrà decorsi sei mesi dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta (art. 60 n. 3 e 62 del Codice Civile), mentre in caso di affondamento o naufragio oppure in caso di caduta di aeromobili, il pagamento avverrà decorsi sei mesi dal sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell'Assicurato e quest'ultimo sia stato dato per disperso a seguito del sinistro stesso (art. 211 e 838 del Codice della Navigazione).
 Resta inteso che se dopo il pagamento dell'indennizzo risulterà che l'Assicurato è vivo, l'impresa avrà diritto alla restituzione della somma pagata e a restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere gli eventuali diritti derivantegli dalla polizza.
- 24) **RIMPATRIO DELLA SALMA**
 In caso di infortunio, accaduto all'estero, che ha per conseguenza il decesso dell'Assicurato, l'impresa rimborsa, fino alla concorrenza di €. 2.500,00, le spese per il rimpatrio della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
 L'impresa effettua il rimborso delle spese agli aventi diritto, previa presentazione in originale dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati.
- 25) **OMISSIS**
- 26) **OMISSIS**



IL CONTRAENTE

BANCA CARIME SPA
STAFF DIREZIONE GENERALE

UBI ASSICURAZIONI SPA

Gerenza
Ufficio di Bergamo



**TABELLA INAIL PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA'
 DI INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO**

DESCRIZIONE	Percentuale		
	des.		sin
Sordità completa di un orecchio		15%	
Sordità completa bilaterale		60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35%	
Perdita anatomica o atrofica del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi		40%	
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedere relativa tabella)			
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:			
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11%	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15%	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità			
Esiti della frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%		40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%		30%
Perdita del braccio:			
a) per disarticolazione scapolo-omerale	85%		75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%		70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%		65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%		60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%		55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%		30%
Perdita totale del pollice	28%		23%
Perdita totale dell'indice	15%		13%
Perdita totale del medio		12%	
Perdita totale dell'anulare		8%	
Perdita totale del mignolo		12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%		12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%		6%
Perdita della falange ungueale del medio		5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo		5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%		9%
Perdita delle due ultime falangi del medio		8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare		6%	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo		8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° e 75°	30%		25%
a) in semipronazione	35%		30%



TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

- 1) In caso di menomazione binoculare, si procede al conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio
- 2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- 3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti dell'entità del vizio di refrazione.
- 4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
- 5) In caso di afachia monolaterale con visus corretto:

di 10/10, 9/10, 8/10	15%
di 7/10	18%
di 6/10	21%
di 5/10	24%
di 4/10	28%
di 3/10	32%
Inferiore a 3/10	35%

- 6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

